

Nei reati perseguibili a querela la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari.

(Cass. Pen. Sez. II, 25 giugno-5 luglio 2024, n. 26506)

Nei reati perseguibili a querela, la manifestazione della volontà di perseguire il reato da parte della persona offesa non necessita di formule specifiche e, quindi, può essere riconosciuta implicitamente dal giudice anche in comportamenti che non esprimono esplicitamente tale volontà. In situazioni di incertezza, tali atti devono comunque essere interpretati considerando il principio del "*favor querelae*".

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. ALMA Marzo Maria – rel. Consigliere

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fe.Gi., nata a V il giorno (Omissis) rappresentata ed assistita

dall'avv. Matteo Bodo - di fiducia

avverso la sentenza in data 26/9/2023 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai

sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del di. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Alessandro Cimmino, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A per essere l'azione penale improcedibile per difetto di querela con rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26 settembre 2023 la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza in data 13 dicembre 2021 del Tribunale della medesima città con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Fe.Gi. era stata dichiarata colpevole di due truffe (art. 640 cod. pen.) ai danni di Di.Ma. (consumata in data 10 febbraio 2018 - capo A della rubrica delle imputazioni) e di Ge.An. (consumata in data 6 aprile 2018 - capo B) e, ritenuta la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., esclusa la contestata recidiva, condannata a pene ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Ge.An. con riconoscimento allo stesso di una provvisionale immediatamente esecutiva.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Rileva, al riguardo, la difesa della ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nel qualificare come querela la denuncia presentata alla Guardia di Finanza in data 6 febbraio 2018 dalla persona offesa Di.Ma. ciò in quanto dal predetto atto - ancorché intestato "denuncia/querela" non emerge alcuna formula dalla quale desumere la volontà che la Fe.Gi. fosse perseguita penalmente.

A ciò si aggiunge che il Di.Ma. non si è costituito parte civile e non è comparso nel procedimento penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare occorre rilevare come il ricorso è formulato esclusivamente con riguardo al reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni con la conseguenza che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo B (truffa ai danni di Ge.An.) e le conseguenti statuizioni in materia civile sono da ritenersi divenute irrevocabili.

2. Il ricorso non è fondato.

Il Tribunale non aveva posto in dubbio che l'atto presentato dalla persona offesa Di.Ma. potesse essere qualificato come "querela" anche se poi non aveva approfondito la questione nella motivazione della propria sentenza.

La Corte di appello, investita invece da uno specifico motivo di gravame, ha rilevato che non solo l'atto presentato alla Guardia di Finanza è intestato "querela" ma nello stesso la persona offesa ha espressamente dichiarato di essere vittima di reato.

Rileva l'odierno Collegio, che al di là di quanto già correttamente affermato dai Giudici di merito la volontà della persona offesa Di.Ma. di procedere nei confronti dell'odierna ricorrente emerge anche dalla constatazione che detta persona offesa, pur essendo priva della concreta possibilità di ottenere un ristoro economico per il danno subito, si è comunque determinata a presentare una denuncia/querela alla Guardia di Finanza con l'evidente intento che la Fe.Gi. fosse quantomeno punita in sede penale.

A ciò si aggiunge che questa Corte di legittimità, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, ha chiarito che "In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648).

3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2024.